

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 12 di

## SPAZIO AZIENDE – dicembre 2013

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Studi di settore ed esercizio attività in zona periferica</b> <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>29.10.2013, n. 24364</b></p>	<p>L'esercizio dell'attività in un quartiere periferico e "povero" non giustifica la "grave incongruenza" tra il reddito presunto da GERICO ed il reddito dichiarato.</p>
<p><b>Rateazione somme iscritte a ruolo (max 120 rate)</b>  <b>DM 6.11.2013</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 8.11.2013, n. 262 il Decreto attuativo dell'art. 52, DL n. 69/2013 che prevede la possibilità di estendere la rateazione delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate mensili qualora il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una <i>"comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"</i>.</p>
<p><b>"Farinometro"</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>6.11.2013, n. 24902</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo, effettuato nei confronti di un panificio basato sul consumo di farina, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma ritenuta inattendibile in quanto <i>"confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità dei comportamenti del contribuente"</i>.</p>
<p><b>IVIE immobili situati nel Regno Unito</b> <b>Risoluzione Agenzia Entrate</b> <b>6.11.2013, n. 75/E</b></p>	<p>Per gli immobili situati nel Regno Unito, la base imponibile dell'IVIE per il titolare del diritto al possesso (c.d. "leasehold"), è rappresentata dal valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council tax.</p>
<p><b>Concorrenza del grande supermercato</b> <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>8.11.2013, n. 25120</b></p>	<p>È illegittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un piccolo negozio di generi alimentari i cui ricavi si sono contratti a causa della soccombenza alla concorrenza di un vicino supermercato.</p>
<p><b>Mancata risposta a questionario</b>  <b>Sentenza Corte Cassazione</b> <b>21.11.2013, n. 26150</b></p>	<p>È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore qualora il contribuente ometta di rispondere al questionario ex art. 32, DPR n. 600/73 e non ottemperi all'obbligo di esibizione dei documenti e delle scritture contabili dell'impresa, ostacolando in tal modo l'attività di controllo da parte dell'Ufficio.</p>
<p><b>APE e imposte di registro e di bollo</b> <b>Risoluzione Agenzia Entrate</b> <b>22.11.2013, n. 83/E</b></p>	<p>L'APE (attestato di prestazione energetica) allegato ai contratti di locazione immobiliare non è soggetto né a imposta di registro né ad imposta di bollo.</p>

## COMMENTI

### L'ABOLIZIONE "LIMITATA" DELLA SECONDA RATA IMU 2013 E LA PROROGA E L'AUMENTO DELL'ACCONTO 2013 DEI SOGGETTI IRES

Con l'emanazione del DL n. 133/2013 e del DM 30.11.2013 sono state disposte:

- l'abolizione "limitata" della seconda rata IMU 2013 per alcuni immobili che hanno beneficiato della soppressione della prima rata, tra cui l'abitazione principale, i terreni agricoli dei coltivatori diretti e IAP ed i fabbricati rurali strumentali;
- la proroga della seconda / unica rata dell'acconto IRES / IRAP 2013 dei soggetti IRES e l'incremento dello stesso di un ulteriore 1,5%, che quindi passa al 102,50%.

#### IMU 2013 - ABOLIZIONE "LIMITATA" SECONDA RATA

Come noto, nel 2013, dopo la **sospensione del versamento dell'acconto IMU 2013 (prima rata)**, è stata prevista la **relativa abolizione** per i seguenti immobili:

- **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
- **terreni agricoli e fabbricati rurali**.

Ora, l'art. 1, DL n. 133/2013 prevede un'**abolizione "limitata"** del saldo IMU 2013 (**seconda rata**) relativamente ad alcune tipologie immobiliari.

#### **Immobili "beneficiari" dell'abolizione "limitata" del saldo IMU 2013**

L'**abolizione "limitata"** dal versamento della seconda rata IMU 2013 riguarda le seguenti tipologie di immobili:

- **abitazione principale** e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), **esclusi** i fabbricati classificati nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
- **casa coniugale assegnata all'ex coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica **unità immobiliare** (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle **Forze di polizia** ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**;
- **terreni agricoli**, anche se non coltivati, posseduti e condotti da **coltivatori diretti** e imprenditori agricoli professionali (**IAP**) iscritti nella previdenza agricola;
- **fabbricati rurali** ad uso **strumentale**;
- unità **immobiliari** equiparate dai Comuni all'abitazione principale, ossia quelle:
  - possedute a titolo di proprietà o usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la **residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;


- possedute a titolo di proprietà o usufrutto **dai cittadini italiani non residenti** in Italia, a condizione che non risultino locate;
- concesse in **comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado”** (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come **“abitazione principale”** (disposizione operante dall’1.7.2013).

### Eventuale IMU dovuta a conguaglio

Per i suddetti immobili l’abolizione della seconda rata IMU 2013, come accennato, è “limitata”. Al ricorrere di una specifica condizione è comunque richiesto di effettuare un **versamento a conguaglio**.

Infatti, ancorché per gli immobili che usufruiscono dell’abolizione limitata della seconda rata IMU 2013 **non** debba essere effettuato alcun **versamento entro il prossimo 16.12.2013**, qualora il Comune abbia deliberato un **incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base** (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) il contribuente è tenuto, **entro il 16.1.2014**, a versare il **40% di tale differenza**; il residuo ammontare è a carico dello Stato.

**NB** I Comuni hanno tempo fino al prossimo 9.12.2013 per disporre l’eventuale incremento dell’aliquota IMU applicabile e pertanto è necessario monitorare le delibere al fine di verificare la necessità di effettuare il versamento del conguaglio entro il 16.1.2014.



### Terreni agricoli e fabbricati rurali

Come accennato, per:

- i **terreni agricoli**, anche se non coltivati, **posseduti da coltivatori diretti e IAP** iscritti alla previdenza agricola;
- i **fabbricati rurali strumentali**;

opera l’abolizione “limitata” dalla seconda rata dell’acconto IMU 2013.

Da ciò consegue che la **seconda rata IMU 2013 rimane dovuta**, entro il prossimo 16.12.2013, per i **terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP** nonché per i **fabbricati rurali non strumentali**. Per tali immobili, considerando che la prima rata è stata abolita, **l’IMU è quindi dovuta dall’1.7.2013**.

A tale ultimo proposito va evidenziato che, ancorché per i **fabbricati rurali abitativi** sia dovuta la seconda rata IMU 2013, qualora gli stessi costituiscano l’“abitazione principale” sono soggetti esclusivamente all’eventuale conguaglio.

<b>Fabbricato rurale</b>	Strumentale	Eventuale conguaglio entro il 16.1.2014 (*)
	Non strumentale	Seconda rata IMU entro il 16.12.2013
<b>Terreno agricolo</b> (anche se non coltivato)	Posseduto da coltivatore diretto o IAP	Eventuale conguaglio entro il 16.1.2014 (*)
	Posseduto da soggetto diverso da coltivatore diretto o IAP	Seconda rata IMU entro il 16.12.2013

(\*) se il Comune ha deliberato l'aumento dell'aliquota rispetto a quella base (2‰ o 7,6‰).

### PROROGA E AUMENTO ACCONTO 2013 SOGGETTI IRES

I **sogetti IRES** (srl, spa, ecc.) possono effettuare il **versamento** della seconda / unica rata d'acconto IRES / IRAP 2013:

- **entro il 10.12.2013** se il periodo d'imposta è coincidente con l'anno solare;
- entro il decimo giorno del dodicesimo mese successivo se il periodo d'imposta è non coincidente con l'anno solare (così, ad esempio, una srl con periodo d'imposta 1.2.2013 – 31.1.2014 può versare l'acconto IRES / IRAP entro il 10.1.2014).

Inoltre, è stata incrementata la misura degli **acconti IRES / IRAP** che per il 2013 per i soggetti in esame, passa al **102,50%**.

Tenuto conto che la proroga e l'incremento sono stati disposti in prossimità dell'"originaria" scadenza di versamento (2.12.2013), si possono presentare le seguenti 2 situazioni:


#### 1. il versamento della seconda rata non è ancora stato effettuato

I soggetti che non hanno ancora provveduto ad effettuare il versamento della seconda / unica rata degli acconti 2013, devono corrispondere, entro il prossimo 10.12.2013, la **differenza tra l'importo individuato applicando il 102,50% all'IRES / IRAP 2012 e quanto versato a titolo di prima rata**.



#### 2. è stato già effettuato il versamento della seconda rata

I soggetti che hanno già versato, entro il 2.12.2013, la seconda / unica rata dell'acconto IRES / IRAP 2013 sulla base del 101%, devono provvedere, entro il 10.12.2013, ad integrare il versamento, corrispondendo la differenza.



Di fatto, entro il 10.12.2013, si tratta di **versare un ulteriore 1,5%**.

## SCADENZARIO

### Mese di DICEMBRE

#### **Martedì 10 dicembre**

<b>ACCONTI IRES/IRAP 2013 SOCIETÀ DI CAPITALI</b>	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRES/IRAP 2013 da parte dei soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, determinato tenendo conto dell'incremento al 102,50%.
---	---

#### **Giovedì 12 dicembre**

<b>COMUNICAZIONE BENI A SOCI / FAMILIARI FINANZIAMENTI / CAPITALIZZAZIONI</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni d'impresa concessi in godimento a soci / familiari nel 2012, nonché dei dati relativi ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati all'impresa nel 2012.
---	---

#### **Lunedì 16 dicembre**

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza IVA registrate per il mese di novembre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2013 sulla rivalutazione del fondo TFR (codice tributo 1712).
<b>IMU</b>	Versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2013, alla luce delle recenti novità introdotte dal DL n. 133/2013 (vedasi la sintesi presente nella sezione "Commenti").

**Venerdì 27 dicembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).
<b>IVA ACCONTO</b>	Versamento dell'acconto IVA per il 2013 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali).

**Lunedì 30 dicembre**

<b>STAMPA REGISTRI CONTABILI / CONSERVAZIONE ELETTRONICA</b>	Stampa dei registri contabili relativi al 2012 da parte di imprese / lavoratori autonomi. Per i soggetti che adottano la conservazione elettronica è necessario completare il processo di archiviazione sostitutiva (memorizzazione su supporti informatici, apposizione firma digitale e marca temporale). Non è richiesta la stampa su carta dei registri / libri.
--	---

**Martedì 31 dicembre**

<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a novembre (soggetti mensili). A tal fine va utilizzato l'apposito quadro contenuto nel nuovo modello della comunicazione clienti-fornitori approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908.
<b>FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	Comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compagnia di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO o 730/2013, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità.
<b>REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE</b>	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza (triennio 2013-2015) per le società di capitali ex artt. 115 e 116, TUIR. L'opzione interessa anche le società che hanno adottato tale regime nel triennio 2010-2012 che intendono continuare ad applicarlo nel triennio 2013-2015.
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati nel mese di novembre, utilizzando l'apposito quadro contenuto nel nuovo modello "Comunicazione polivalente" approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908. È comunque possibile adempiere all'obbligo in esame tramite la consueta modalità cartacea direttamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.